



UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA

REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

ART.1 - ISTITUZIONE.

1. Presso l'Università degli Studi di Brescia sono istituiti corsi per il conseguimento di Dottorati di ricerca quali titoli accademici in grado di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di qualificata ricerca scientifica.
2. I corsi di cui al comma 1 possono essere attivati anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati di elevata qualificazione culturale e scientifica che mettano a disposizione idonee risorse umane e strumentali.
3. I predetti corsi possono altresì essere istituiti in consorzio con altre Università.

ART.2 - PROCEDURE DI ATTUAZIONE - REQUISITI DI IDONEITA'

1. Il Rettore istituisce con proprio Decreto i corsi di Dottorato di ricerca di durata non inferiore a tre anni, su proposta dei Dipartimenti, approvata dalla Facoltà coinvolta.
2. Ogni proposta di nuovo Dottorato e di nuova adesione ad un Dottorato istituito presso altro Ateneo, nei termini di cui al successivo art.3, viene sottoposta all'approvazione del Senato Accademico, previo parere del Consiglio della Ricerca e, per quanto di competenza, del Consiglio di Amministrazione dell'Università, verificando la coerenza del corso con la programmazione formativa, la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione, nonché previa valutazione del Nucleo di valutazione interna della sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al successivo comma 5.
3. Il numero minimo di ammissibili in funzione della capacità formativa di ciascun Dottorato di ricerca non può essere inferiore a tre.
4. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico - disciplinare o di un'aggregazione di più settori.



UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA

5. Sono requisiti di idoneità delle sedi:

a) la presenza nel Collegio dei docenti di un congruo numero di docenti dell'area scientifica di riferimento del corso;

b) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;

c) la previsione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso, di un Collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi ammessi annualmente e con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del corso;

d) la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;

e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, enti pubblici o soggetti privati;

f) l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente comma, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui all'art.3, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.

6. L'istituzione dei corsi è comunicata tempestivamente dal Rettore al MURST.

ART. 3 - NUOVE PROPOSTE - ADESIONI

1. I Dipartimenti - singolarmente o congiuntamente, ed anche in cooperazione con strutture scientifiche di altri Atenei italiani o stranieri - propongono, con delibera motivata, l'istituzione di nuovi corsi di Dottorato di ricerca e l'adesione a corsi di Dottorato istituiti presso altro Ateneo.

2. Ciascuna proposta di istituzione deve essere accompagnata dal Regolamento del corso che deve contenere:



UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA

- la denominazione del corso di Dottorato e i settori scientifico -disciplinari interessati;
- le finalità e le modalità di svolgimento del corso di Dottorato, con i relativi programmi ed obiettivi formativi;
- i requisiti di partecipazione al corso;
- il numero degli ammissibili ai sensi del precedente art.2 comma 3;
- i tempi e le strutture utilizzabili per l'addestramento;
- il piano finanziario, specificando le risorse finanziarie a carico dell'Università degli Studi di Brescia;
- le eventuali altre sedi universitarie con cui consorziarsi e il loro apporto nel contesto didattico - organizzativo;
- gli eventuali soggetti privati o pubblici con cui stipulare convenzioni per l'attivazione dei corsi;
- la composizione del Collegio dei docenti di cui all'art.7, con un numero di membri non inferiore a cinque.

3. Nel caso di Dottorato istituito presso altro Ateneo, la proposta di adesione al medesimo deve contenere:

- la denominazione del corso di Dottorato e i settori scientifico disciplinari interessati;
- le finalità e le modalità di svolgimento del corso di Dottorato, con i relativi programmi ed obiettivi formativi;
- la composizione del Collegio dei docenti;



UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA

-l'apporto dell'Ateneo bresciano nel contesto didattico/organizzativo e finanziario del Dottorato.

ART.4 - VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA' ED EVENTUALE DISATTIVAZIONE

1. Il Collegio dei docenti di ogni corso di Dottorato predispone ogni anno una relazione sull'attività didattica e scientifica svolta. La relazione deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento e trasmessa al Consiglio della Ricerca.
2. Il Consiglio della Ricerca redige ogni anno una relazione sull'andamento dell'attività dei Dottorati di Ricerca e la trasmette al Senato Accademico.
3. La valutazione dei requisiti di idoneità di cui all'art.2 comma 5 è effettuata dal Nucleo di valutazione interna al momento dell'istituzione, nonché con periodicità annuale.
4. Il Rettore invia al Ministero una relazione annuale del Nucleo di valutazione interna sui risultati dell'attività di valutazione accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico.
5. Nel caso in cui i requisiti di idoneità vengano a mancare il Senato Accademico può procedere alla disattivazione di un Dottorato di ricerca o al ritiro di un'adesione ad un Dottorato istituito presso altro Ateneo.

ART. 5 - OBIETTIVI FORMATIVI

1. La formazione del dottore di ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione. Agli obiettivi formativi e programmi di studio verrà data preventiva pubblicità, al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica.
2. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese artigiane, altre imprese di cui all'art.2195 del Codice Civile, soggetti di cui all'art.17 della legge 5 ottobre 1991, n.317, il programma di studi può essere concordato tra l'Università e i predetti soggetti in ordine alla



UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA

concessione delle agevolazioni di cui all'art.5 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni e integrazioni. La responsabilità della formazione del Dottorando rimane dell'Università ed al tutore può essere affiancato un tutore esterno, afferente al soggetto convenzionato, responsabile della supervisione dell'attività di ricerca svolta presso di esso.

3. I soggetti convenzionati devono garantire, laddove necessario, una copertura finanziaria della borsa di Dottorato, compresi gli eventuali contributi per l'accesso e la frequenza, e le eventuali spese riguardanti le attività di studio e/o ricerca, senza alcuna discriminazione rispetto ai fruitori di borse universitarie.

4. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca è dell'Università, salvo accordi specifici preventivamente stipulati con il soggetto convenzionato.

5. E' prevista la possibilità di istituire Dottorati di indirizzo Europeo che raggruppino fra loro una o più sedi che poggino su intese concrete e affinità scientifiche. I relativi Dottorandi dovranno fare esperienze e soggiornare nelle sedi consorziate con adeguate agevolazioni di carattere economico.

ART. 6 - REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI - BANDI DI CONCORSO

1. Possono accedere al Dottorato di ricerca nei termini previsti dal bando, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.

2. L'esame di ammissione consiste di due prove, una scritta e una orale, volte ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

3. La prova orale comprende la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere secondo le indicazioni contenute nel bando.

4. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Rettore, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Rettore invia tempestivamente



UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA

comunicazione al MURST per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici. Il bando di concorso comunque indica:

- a) il numero complessivo dei laureati da ammettere al Dottorato di ricerca;
- b) il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'art.10;
- c) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'art.10;
- d) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.

5. Il Rettore, sentito il Collegio dei docenti, nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 2 dell'art.5.

6. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

ART. 7 - COLLEGIO DEI DOCENTI

1. Nel Dipartimento presso il quale è stata approvata l'istituzione di un corso di Dottorato di ricerca, viene costituito un Collegio dei docenti che provvede a:

- a) proporre al Rettore i nomi dei componenti la Commissione che dovrà esaminare i candidati al Dottorato di ricerca ai fini dell'ammissione al medesimo;
- b) proporre al Rettore i nomi dei componenti la Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo;



UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA

c) deliberare sulle equipollenze dei titoli accademici conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi;

d) individuare idonee forme di tutorato per i dottorandi;

e) valutare annualmente l'attività dei dottorandi con adeguate forme di monitoraggio;

f) proporre al Rettore l'ammissione o l'esclusione del candidato alla prosecuzione dei corsi;

g) proporre al Rettore l'elenco dei candidati per il conseguimento del titolo finale, corredato da giudizi sintetici sulla personalità scientifica dei medesimi e sulla qualità del lavoro svolto durante il corso di Dottorato;

h) predisporre ogni anno una relazione sull'attività didattica e scientifica svolta di cui al comma 1 dell'art.4.

2. Il Collegio dei docenti elegge fra i professori di ruolo di I^a fascia un Coordinatore che resta in carica tre o quattro anni a seconda della durata del ciclo di dottorato, con la possibilità di rielezione.

3. Il Coordinatore del corso rappresenta il corso di Dottorato, presiede il Collegio dei docenti e cura l'esecuzione delle relative delibere. Adotta in via di urgenza tutti i provvedimenti necessari alla gestione del corso di Dottorato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile del Collegio dei docenti.

4. La composizione del Collegio dei docenti può essere modificata, su proposta del Collegio stesso, con l'approvazione del Senato Accademico.

5. I dottorandi possono eleggere annualmente due rappresentanti. Essi vengono consultati dal Collegio dei docenti in merito alle questioni riguardanti l'andamento generale del corso e i percorsi formativi.

ART. 8 - OBBLIGHI DEI DOTTORANDI.



UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA

1. I dottorandi sono tenuti a frequentare i corsi di dottorato ed a compiere continuamente l'attività di studio e ricerca nelle strutture a tal fine destinate.
2. Ai dottorandi è inibito l'esercizio di attività professionale incompatibile ai sensi delle leggi vigenti. I dottorandi potranno essere autorizzati dal Collegio dei docenti ad espletare attività professionali compatibilmente con gli obblighi di frequenza prescritti.
3. Ai dottorandi di ricerca può essere affidata una limitata attività didattica a carattere seminariale.
4. Gli assegnisti di ricerca e i titolari di contratto di ricerca che abbiano superato la prova di ammissione al corso di dottorato, possono essere ammessi secondo l'ordine di graduatoria ai corsi di dottorato anche in sovrannumero rispetto ai posti banditi, purché entro il limite degli ammissibili a condizione che il dottorato a cui partecipano riguardi la stessa area scientifico disciplinare, e purché l'assegno o il contratto di ricerca abbiano scadenza non anteriore al termine del corso di dottorato.
5. E' prevista la sospensione della frequenza dei corsi nei casi di maternità. E' consentita la sospensione della frequenza dei corsi nei casi di prestazione del servizio militare o grave documentata malattia. La sospensione della frequenza per maternità, servizio militare o grave documentata malattia può comportare la sospensione della borsa su conforme parere del Collegio dei Docenti. I periodi di sospensione possono essere anche parzialmente recuperati con l'autorizzazione del Collegio dei Docenti.
6. In caso di assenza dal corso di durata superiore a trenta giorni senza giustificato motivo, ovvero di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.
7. E' prevista l'esclusione dal Dottorato di ricerca, con decisione motivata del Rettore su proposta del Collegio dei docenti, in caso di giudizio negativo del Collegio dei docenti alla fine dell'anno di frequenza.



UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA

1. Al termine del corso i dottorandi devono redigere una tesi finale in lingua italiana, ovvero in lingua comunitaria previa autorizzazione del Collegio dei Docenti; in tal caso il dottorando dovrà comunque presentare una sintesi della tesi in lingua italiana.
2. Per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, gli iscritti al Dottorato che hanno completato la tesi di Dottorato, dovranno inoltrare entro il 31/10 di ogni anno apposita domanda al Rettore e, per conoscenza, al Collegio dei docenti.
3. Il titolo di Dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta. La valutazione viene effettuata sulla base della discussione da parte del candidato della sua tesi di dottorato e sulla base della relazione appositamente redatta dal Collegio dei docenti.
4. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, sentito il Collegio dei docenti, ed è composta da tre membri scelti tra i docenti di ruolo, specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniera, non partecipanti al Dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, italiane o straniere, anche diversi per ogni tesi di Dottorato, aventi competenze specifiche sugli argomenti di ricerca per singole tesi, sulle quali si esprimono con relazioni scritte.
5. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, può ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede o ad un'eventuale sessione aggiuntiva. Tale eventuale sessione aggiuntiva viene stabilita dal Collegio dei docenti, in considerazione del numero di richieste pervenute e dell'eventuale presenza di Dottorandi fruitori di sospensioni e/o prolungamenti di borse precedentemente deliberati.
6. Il Rettore definisce le modalità e i tempi dei lavori delle Commissioni giudicatrici, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.



UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA

7. Decorso il termine di cui al comma 6, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

8. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. Tali accordi possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

9. Il Rettore, previa acquisizione dei risultati dell'esame finale, rilascia il titolo all'interessato e ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, copia della tesi finale sarà depositata presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

10. Sarà assicurata la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

ART. 10 - BORSE E CONTRIBUTI

1. L'ammontare dei contributi per l'accesso ai corsi di Dottorato e per la relativa frequenza verrà deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico; i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.116 del 9 giugno 1997.

2. Con Decreto Rettorale, viene determinato annualmente il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito.

3. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art.1, comma 1 lettera a), della legge 3 agosto 1998, n.315, e successive modificazioni e integrazioni;

4. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Università, su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art.4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi.



UNIVERSITÀ degli STUDI di BRESCIA

5. In caso di parità di merito, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del d.p.c.m. 30.04.1997.

6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art.4, comma 3 della legge 3 luglio 1998 n.210, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'art.5, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

7. La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari alla durata del corso.

8. La scadenza di pagamento della borsa di studio è bimestrale.

9. L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50%. I soggiorni all'estero non possono superare la metà della durata del corso.

10. Il Collegio dei Docenti valuta l'opportunità di richiedere il rimborso delle rate percepite in corso d'anno, in caso di rinuncia alla prosecuzione del corso.